

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 130/CGF

(2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma del 12 gennaio 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Prof. Alfonso Celotto, Prof. Pierfrancesco Grossi – Componenti; – Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL G.S.D NUVLA SAN FELICE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANT'ANTONIO ABATE/NUVLA SAN FELICE DEL 18.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal G.S.D. Nuvla San Felice di San Felice a Cancellò (Salerno) annulla la delibera impugnata ripristinando il risultato di 1-2 conseguito sul campo nella gara a fianco indicata.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'A.S.D. SELARGIUS CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 14.3.2012 INFLITTA AL DIRIGENTE SIG. MARCO BERLUCCHI, AI SENSI DELL'ART. 19 C.G.S., SEGUITO GARA POL. CALCIO BUDONI/ SELARGIUS CALCIO DELL'11.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 14.12.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Selargius Calcio di Selargius (Cagliari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE DELLA F.I.G.C. AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 1, LETT. C) C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI:

- DELLA PERDITA DELLA GARA PER 0-3;
- DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA;
- DELL'AMMENDA DI €250,00,

INFLITTE ALLA SOCIETÀ FRECCIA AZZURRA 1945 SEGUITO GARA ACCADEMIA GAGGIANO CALCIO/FRECCIA AZZURRA DEL 20.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 28 del 24.11.2011)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale della F.I.G.C. annulla la delibera impugnata.

Manda al Comitato Regionale Lombardia per la disputa della gara.

4) RICORSO DEL CALCIATORE MASSIMO LUCARELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA CITTÀ DI PONTEDERA/PONTEVECCHIO DEL 18.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 21.12.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Massimo Lucarelli riduce a 4 giornate effettive di gara la sanzione inflitta al calciatore Massimo Lucarelli.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELLA F.C. FORLÌ S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE RICHARD VANIGLI SEGUITO GARA ESTE/FORLÌ DEL 17.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 21.12.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla F.C. Forlì S.r.l. di Forlì e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Alessandro Luciano, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti – Dr. Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

6) RICORSO DEL SIG. LUCA VANNINI (ALL'EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ S.C. INSUBRIA A.S.D. ORA S.C. CARONNESE) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL'ART. 38 COMMA TERZO DEL REGOLAMENTO DELLA LND NOTA (N°. 2478/1001PF10-11/AM/MA DEL 24.10.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 52/CDN del 22.12.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Luca Vannini riduce la sanzione inflitta al sig. Luca Vannini a mesi 4 di inibizione.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7) RICORSO DEL SIG. FABRIZIO CABRINI (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ LEGNANO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL'ART. 38 COMMA TERZO DEL REGOLAMENTO DELLA LND NOTA (N°. 2478/1001PF10-11/AM/MA DEL 24.10.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 52/CDN del 22.12.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Fabrizio Cabrini riduce la sanzione inflitta al sig. Fabrizio Cabrini a mesi 4 di inibizione.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8) RICORSO DEL CALCIATORE LUIGI ARTIACO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FORTIS TRANI/CTL CAMPANIA DEL 18.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 21.12.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Luigi Artico e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

9) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL SALERNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

1. DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 3 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO, A PORTE CHIUSE, CON DECORRENZA IMMEDIATA ED AMMENDA DI €2.000,00;

2. DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. TOMMASO GULLI;

3. DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. DE CESARE CIRO;

4. DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. CHIRIELETTI CHRISTIAN,

INFLITTE SEGUITO GARA PALESTRINA ITOP SS/SALERNO CALCIO DELL'8.1.2012 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – COM. UFF. N. 79 DELL'11.1.2012)

La C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dal Salerno Calcio S.r.l. di Salerno in 4 distinti appelli:

1) accoglie parzialmente quello relativo alla posizione della società riducendo la sanzione ad 1 giornata effettiva di gara da disputarsi in campo neutro, a porte chiuse con decorrenza immediata; conferma nel resto.

Respinge i ricorsi relativi ai numeri 2) 3) e 4).

Dispone restituirsi la tassa reclamo relativa al ricorso numero 1):

dispone addebitarsi le tasse reclamo relative ai ricorsi numeri 2) 3) e 4).

10) RICORSO DELL'A.S. SESTESE CALCIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GUARISA ANDREA SEGUITO GARA SESTESE CALCIO A.S.D./BAGNOLESE DELL'8.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 dell'11.1.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Sestese Calcio A.S.D. di Sesto Fiorentino (Firenze) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Sanino

Publicato in Roma il 12 gennaio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete